

Torino, li 17 GIU. 2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 5838

Oggetto: Fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A. (gara 09-2015) - **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Il capitolato tecnico all'art. 10 punto 2 stabilisce che:

“Qualora non pervengano le letture da parte della Società e il Fornitore non sia stato in grado di ottenere le medesime dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, stimando i consumi del mese di fatturazione. Non saranno accettate fatture riportanti addebiti oltre il mese di competenza. Tali consumi dovranno essere conguagliati non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.”

Lo stesso capitolato tecnico ribadisce all'art. 13 (Penali) che saranno applicate penali pari a “1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto”.

Si chiede a questo proposito come si comporterà la stazione appaltante relativamente all'applicazione di queste penali laddove l'indisponibilità di letture da parte del Distributore per periodi superiori ai 3 mesi derivi dall'applicazione della normativa sulle letture, in particolare ad oggi per i PDR con consumi annui inferiori a 500 Smc per i quali è previsto un solo tentativo di rilevazione annuo delle misure e per i PDR con consumo tra 500 e 5.000 Smc per i quali è previsto un numero di tentativi di letture pari a 2 annui.

Inoltre la stessa richiesta riguarda anche le nuove tempistiche di rilevazione valide dal 01/01/2016 come stabilite dalla Del. 117/2015/R/GAS, in cui viene introdotta la fascia di consumi tra 500 e 1.500 Smc/anno con due rilevazioni e la fascia tra 1.500 e 5.000 con tre rilevazioni.

Infatti in questi casi l'indisponibilità delle misure dipenderebbe dall'applicazione delle tempistiche stabilite da AEEGSI e pertanto il conguaglio avverrebbe necessariamente oltre i 3 mesi dall'emissione in acconto.

Si precisa quanto segue:

Come previsto all'art. 10 co. 2 del Capitolato Tecnico la società EXEGESI si impegna a trasmettere le letture dei misuratori, sulla base delle quali il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione.

Qualora la società EXEGESI, per i PDR con consumi inferiori a 5000,00 mc/anno, non fornisca le letture per due mesi consecutivi, non saranno applicate le penali previste all'articolo 13, per il mancato conguaglio, solamente per quei PDR interessati da questo disservizio.

Il Fornitore procederà al conguaglio, per i PDR interessati dal disservizio, non appena disponibile la lettura effettiva fornita dal Distributore nel rispetto di quanto previsto dall' AEEGSI. Quest'ultima fattispecie sarà recepita in fase di stipula del Contratto.

* * *

In merito al quesito 2:

L'art. 10.2 del Capitolato Tecnico stabilisce che i consumi dovranno essere conguagliati non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13. A tal proposito, preme segnalare che il Distributore locale competente, che comunica i consumi effettivi al fornitore, ha tempo cinque anni per procedere al conguaglio. Alla luce di tali considerazioni il fornitore non può garantire il rispetto delle tempistiche imposte da codesta rispettabile amministrazione, poiché l'effettuazione del conguaglio dipende dalla disponibilità dei dati forniti dal Distributore. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si prega di voler eliminare le relative penali.

Si precisa quanto segue:

Si conferma l'applicazione delle penali previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

* * *

In merito al quesito 3:

Con riferimento al report mensile consumi ed al report mensile dei dati di fatturazione, richiesti all'art. 10.4 del Capitolato Tecnico, onde consentire una attenta e dettagliata valutazione dei servizi da fornire, chiediamo di voler specificare, già in questa fase di gara, il dettaglio dei suddetti report ivi richiesti

Si precisa quanto segue:

Il report mensile dovrà riportare almeno i dati descritti dall'art. 10.4 del Capitolato Tecnico.

* * *

In merito al quesito 4:

Con riferimento all'art. 13 *Penali* del Capitolato Tecnico e nello specifico al primo punto delle inadempienze citate, segnaliamo che una simile previsione dovrebbe tenere in considerazione la peculiarità del servizio in oggetto. Infatti, atteso che per disposizioni dell'AEEG le attivazioni delle

utenze possono avvenire solo con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello dello switching, è evidente che in caso di ritardo nell'invio della richiesta di attivazione al Distributore competente, per causa imputabile al Fornitore, l'effettiva attivazione del Punto di riconsegna slitta automaticamente al 1° giorno del mese ancora successivo. Pertanto, chiediamo conferma che, le eventuali penali, siano calcolate solo ed esclusivamente sul ritardo accumulato dal Fornitore nel dare comunicazione al Distributore dell'attivazione dei PdR in questione.

Si precisa quanto segue:

Si conferma.

* * *

In merito al quesito 5:

L'art. 6 comma n. 3 dello Schema di Contratto prevede che (...) *Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.* Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

La previsione di un termine di pagamento di *30 giorni data fattura fine mese* allunga, di fatto, i tempi entro i quali il fornitore ha diritto a soddisfare il proprio credito.

Si pone alla vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste *ex lege* possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante.

Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

Si precisa quanto segue:

Si conferma che il fornitore sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

* * *

In merito al quesito 6:

L'art. 8 comma n. 1 dello Schema di Contratto stabilisce che *il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla Società entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.* Si chiede di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari a partire dalla data di ricezione della richiesta.



Si precisa quanto segue:

Si confermano i 5 giorni nel caso di inadempimenti contrattuali. Rimangono validi i 40 giorni nel caso di reclami.

* * *

In merito al quesito 7:

L'art. 8 comma n. 2 prevede che (...) *La Società potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata alla stessa di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.*

Si chiede di precisare che, qualora ricorrano i presupposti previsti nella Convenzione, le penali saranno: (i) pagate separatamente senza che si dia luogo all'escussione del deposito cauzionale; (ii) non compensate in tutto o in parte con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per l'erogazione della fornitura.

Si precisa quanto segue:

Nel caso di applicazione di eventuali penali, verrà richiesto in prima battuta di pagarle separatamente ovvero, se non pagate, compensate in tutto o in parte con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per l'erogazione della fornitura. In ultima battuta si ricorda che il deposito cauzionale è a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

* * *

In merito al quesito 8:

Si chiede conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata.

Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali.

Si precisa quanto segue:

Si conferma che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

Sarà tuttavia possibile la stipulazione del contratto mediante atto pubblico su richiesta del soggetto aggiudicatario. In tal caso, le spese contrattuali saranno a totale carico di quest'ultimo senza alcun diritto di rivalsa.

Si rammenta altresì quanto previsto dall'art. 16 dello Schema di contratto.

* * *

In merito al quesito 9:

Chiediamo, di voler rendere noto, già in questa fase di gara, l'ammontare previsto per le spese di pubblicazione che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.

Si precisa quanto segue:

Le spese complessive di pubblicazione saranno computate a seguito della pubblicazione dell'esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l'esatto ammontare.

* * *

In merito al quesito 10:

Si chiede conferma che i seguenti corrispettivi non siano compresi nel prezzo offerto e che saranno quindi fatturati al cliente:

- CCR;
- Grad;
- QVD (quota fissa e variabile);
- Quota fissa Trasporto (QTFi);
- Quota variabile trasporto (QTVt).

Si precisa quanto segue:

Il corrispettivo che verrà fatturato al cliente sarà composto da tutte le componenti del mercato tutelato, meno lo sconto offerto in sede di gara.

* * *

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Stefania CARIA

(firmato in originale)